COMUNE DI FOGGIA

CAPITOLATO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE, IN FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMI 1-14, DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/16, PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO CANILE COMUNALE E SERVIZI ANNESSI, DA REALIZZARSI SULL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE E PROSPICIENTE IL CIMITERO COMUNALE LUNGO LA VIA SPRECACENERE. C.I.G. 7583803038

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggettol'affidamento del contratto di concessione, in finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, commi 1-14, del decreto legislativo 50/16, per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un nuovo canile comunale e servizi annessi, da realizzarsi sull'area di proprietà comunale e prospiciente il cimitero comunale lungo la via Sprecacenere.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori consistono in pulizia e predisposizione area d'intervento, realizzazione di area parcheggio e servizi d'ingresso, di viabilità di accesso, di un'area (comprensiva di box per n. 240 cani) destinata alla realizzazione di spazi contenitivi e spazi scoperti per gli animali (canile sanitario, canile rifugio, ecc),realizzazioni di impianti a servizio dell'area d'intervento (approvvigionamento idrico, fognario, elettrico, recupero acque piovane, fosse imhoffecc).

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Attività di recupero, ricovero, custodia, cura e sostentamento dei cani vaganti, ivi compresa l'assistenza veterinaria, nonché il servizio di smaltimento delle carcasse, nel territorio del Comune di Foggia.

In particolare, rientrano nell'oggetto dell'appalto in questione le seguenti attività:

- Fornitura della struttura di ricovero: canile sanitario e canile rifugio
- Trasferimento dei cani;
- Custodia, cura e mantenimento dei cani presso la suddetta struttura;
- Assistenza veterinaria;

• Smaltimento carcasse;

Tutte le sopra descritte attività dovranno riguardare i cani randagi catturati sul territorio del Comune di Foggia, e tutti i cani custoditi presso la struttura attualmente affidataria del servizio, al fine di conseguire efficaci ed efficienti risultati riguardo ai compiti attribuiti al Comune di Foggia dalle normative in materia, codificate nella legge quadro nazionale n. 281/91 e, in Puglia, dalla L. R. n. 12/95 e ss.mm.ii., oltre che dal Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali di cui alla deliberazione di C.C. n. 23 del 09.03.2007, sotto la vigilanza sanitaria del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell' ASL FG3.

Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1) Importo complessivodella concessione per la durata di anni 21 (lavori, gestione): **euro 3.885.000,50,**(compreso I.V.A. ed oneri della sicurezza), cosi composto:

a) Importo dei lavori: euro 682.500,50 compreso Iva al 10 %;

b) Importo della gestione: euro 3.110.268,00 compreso Iva al 22 %;

c) Oneri della sicurezza: euro 92.232,00 compreso Iva al 22 %.

2) Importo a base d'asta da assoggettare a ribasso: **euro 1,39** al netto dell'I.V.A. e degli oneri della sicurezza (costo giornaliero per ogni esemplare);

3) Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro **0,04** al netto dell'I.V.A. (incidenza oneri della sicurezza giornaliera per ogni esemplare);

4) Lavorazioni di cui si compone l'intervento (esclusivamente per i lavori):

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010 es.m.i.	classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	Percentuale %	Categoria prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Edifici civili e industriali	OG1	II	SI	620.455,00	100,00 %	prevalente	si, nella misura massima del 30%

Art. 5 - SOGGETTIAMMESSIALLAGARA

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara,che non si trovino nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del

medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Art. 6- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n.50/2016, in conformità a quanto prescritto dal comma 14 bis dell'art. 95 del Codice, in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti ponderali:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI
A. OFFERTA TECNICA	**80**
B. OFFERTA ECONOMICA	**20**
TOTALE PUNTEGGIO	**100**
ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTI**
A. OFFERTA TECNICA	**80**
Criterio n.1. Qualità del progetto definitivo in relazione ai lavori di progettazione dell'opera **1.1. Miglioramenti tecnico funzionali rispetto al progetto** (saranno valutati gli elaborati di variante rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara, variante consentite nei limiti in cui non alterino le caratteristiche progettuali di base. La Commissione apprezzerà la qualità dei materiali e delle soluzione tecnologiche e funzionali che il concorrente propone, privilegiando quelle che consentono una migliore conservazione delle opere, nonché quelle soluzioni che privilegino l'accessibilità, la sicurezza degli operatori e degli utenti, il contenimento della tempistica e la razionalizzazione del crono programma delle lavorazioni in fase di costruzione delle opere.) **massimo 10 punti** **1.2. Opere migliorative ed aggiuntive** (verranno valutati gli interventi migliorativi e aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto di fattibilità che consentono la migliore fruizione dell'opera, finalizzata altresì a soddisfare l'esigenze dell'Ente di assicurare una maggiore dotazione di box per cani.) **massimo 15 punti** **1.3. Contenimento dei consumi energetici** (verrà valutato il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nonché le misure progettuali da adottarsi per ottenere un risparmio di energia in tutte le forme possibili) **massimo 15 punti**	**40**
Criterio n. 2. Qualità del servizio di gestione **2.1. Qualità di programma di gestione** (saranno valutate con maggior favore le proposte gestionali che presentano un'ottimale organizzazione delle attività, con riferimento, anche, alla formazione e qualificazione del personale addetto, alla promozione di affidamenti e adozione ai soggetti privati, al coinvolgimento delle associazioni animaliste nelle attività di tutela e benessere animali, allo svolgimento di eventi e manifestazioni sul territorio comunale e nelle scuole). **massimo 10 punti** **2.2. Programma delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere** realizzate (saranno valutati con maggior favore le proposte che presentano una migliore frequenza ed accuratezza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria). **massimo 5 punti** **2.3. Programma della attività** da porre in essere finalizzate alla progressiva riduzione del numero degli esemplari ricoverati con campagne di adozione e/o re immissione nel	**30**

territorio comunale **massimo 15 punti**	
Criterio n. 3. Contenuto della bozza di convenzione (saranno valutati con maggiore favore le proposte che presentano varianti migliorative nel rispetto ai contenuti minimi di cui al precedente articolo 14 punto 2). **massimo 10 punti**	**10**

Ai fini della valutazione dell'offerta verrà utilizzato il metodo aggregativo - compensatore come da allegato "G" del DPR 207/2010, mediante la seguente formula:

$$C(a) = \Sigma n[\ Wi * V(a)i\ ]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale dei requisiti

Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica verrà assegnato un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta, da parte della commissione di gara procederà come segue:

- assegnazione del coefficiente a ciascun elemento o sub – elemento dell'offerta dai singoli commissari. Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:

COEFFICIENTE	GIUDIZIO
0,00	Non migliorativa
0,10	Minima
0,20	Limitata
0,30	Evolutiva
0,40	Significativa
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Ottima
0,90	Eccellente
1,00	Massima/Piena

- terminata l'attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà a determinare relativamente a tutte le offerte, la media dei coefficienti separatamente per ciascun elemento di valutazione e, successivamente, a trasformare tale valore in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub – criteri e sub – pesi, verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.
- per ciascun elemento di valutazione, si procederà moltiplicando il punteggio massimo previsto per tale elemento di valutazione per i coefficienti definitivi: la somma dei punteggi attribuiti ad ogni elemento di valutazione determina il punteggio totale attribuito all'offerta.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati con il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche i concorrenti che, nella valutazione degli elementi qualitativi, di cui al precedente punto A), **non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di punti 40sui 80 punti massimi assegnabili.**

B. ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA): punteggio massimo 20 punti:

Alla Ditta che avrà proposto il **massimo ribasso sull'importo posto a base di gara,** la Commissione attribuirà il massimo punteggio pari a 20 punti, mentre per le restanti offerte verrà applicata la seguente formula :

$$\left(\frac{R_i}{R_{max}}\right)^{\alpha} \times \mathbf{20}$$

Dove

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo

Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0{,}5$

Art. 7 - DURATA DELL'APPALTO

La durata della concessione è fissata per **anni 21** (1 anno per la costruzione e 20 per la gestione), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatto salvi i casi di affidamenti di urgenza ove sussistano i presupposti. L'eventuale proroga

sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016.L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta alla controparte da inviarsi con almeno due mesi di anticipo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e nei casi di accertate gravi inadempienze.

Art. 8- DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Stante la peculiarità del servizio di che trattasi, al quale deve essere assicurata continuità, il Gestore ha l'obbligo di non dare luogo all'interruzione dello stesso per nessun motivo, salvo quelli dovuti a forza maggiore. In difetto, si procederà alla risoluzione contrattuale in danno, con incameramento sia della cauzione definitiva sia di ogni compenso non ancora liquidato all'Appaltatore, salvo gli eventuali maggiori danni subiti dal Comune.

Art. 9- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA E DESTINAZIONE DEGLI SPAZI

1) Il nuovo canile municipale di Foggia,da realizzarsi sull'area di proprietà comunale, è stato individuato lungo la via Sprecacenere, e prospiciente il cimitero comunale, su un'area avente un'estensione complessiva pari a circa 17.220 mq catastali.

2)L'area da destinare a **Canile Sanitario è di mq. 1.100**, di cui mq. 256 per superficie chiusa e mq. 844 per superficie aperta (**per 40 esemplari**), mentre l'area da destinare a **Canile Rifugio è di mq. 2.236**, di cui mq. 608 per superficie chiusa, mq. 1.628 per superficie aperta (**per 200 esemplari**). L'area da destinare a **Polo Multiservizi** è di mq. 6.000, di cui 1.000 per superficie chiusa.

3)Per la realizzazione degli interventi previsti, risulta necessario rispettare il limite cimiteriale di 200 metri, ovvero, realizzazione di ulteriori interventi nell'area buffer, previa deliberazione di Consiglio Comunale e parere favorevole dell'ASL, fino al limite massimo inderogabile del R.D. n.1265 del 27.07.1934 che prevede una distanza di 50 metri dal cimitero.

4) La posizione dell'area, per la facilità di accesso, risulta essere strategica per la vicinanza con il centro della città di Foggia pur trovandosi in una zona scarsamente abitata.

5) La necessità dell'intervento è quella di raggiungere molteplici obiettivi, riconducibili alle finalità igieniche, sociali, economiche, di tutela degli animali e piena fruibilità del

nuovo canile comunale rifugio e sanitario, oltre la possibilità, da parte del soggetto proponente, di realizzare una piastra multi servizi (clinica veterinaria, toilettatura, vendita alimenti ed accessori, pensione/asilo, benessere degli animali d'affezione e smaltimento delle spoglie con cremazione, etc) da gestire per tutta la durata della concessione, che in via preliminare viene stabilita in anni 20+1 per la realizzazione degli spazi contenitivi (canile rifugio e sanitario).

Art. 10 - OBBLIGHI DEL GESTORE AFFERENTI AL SERVIZIO

1) Il servizio di gestione del Canile Comunale dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali in materia di randagismo (Leggen. 281/91, L. R. 12/95 e ss.mm.ii., oltre che dal Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali di cui alla deliberazione di C.C. n. 23 del 09.03.2007), sotto la vigilanza sanitaria del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell' ASL FG3, ispirandosi costantemente a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.

2) Il Gestore dovrà garantire un servizio di custodia e vigilanza costante della struttura che comprenda anche le ore notturne e festive, con la presenza obbligatoria di personale tutti i giorni feriali dell'anno dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con un servizio di reperibilità notturno e festivo al fine di garantire l'accesso al Canile Comunale in caso di necessità.

3) Il Gestore è obbligato a mettere in atto progetti di adozione e azioni tali finalizzate alla costante riduzione dei tempi di stazionamento degli animali all'interno della struttura.

4) Il Gestore ha la facoltà di organizzare manifestazioni intese a promuovere le adozioni degli animali, anche mediante il trasferimento degli stessi nei luoghi dove si svolgeranno tali manifestazioni; detto trasferimento potrà essere effettuato previo nulla osta da parte dell'Amministrazione da richiedersi almeno 30 giorni prima della data dell'evento.

5) Il Gestore,per ogni cane ricoverato, dovrà compilare apposita scheda etologica a cura di un Veterinario o di un comportamentalista abilitato, al fine di una migliore conoscenza dell'animale per un affido mirato a un nuovo proprietario.

6) il Gestore dovrà garantire che i rifugi rimangano aperti almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura dovranno essere esposti all'ingresso delle strutture.

7) Gli enti protezionistici potranno accedere alle strutture anche in altri orari da concordarsi con i responsabili delle stesse.

8) Il Gestore dovrà garantire la possibilità di accesso alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 13 della L. R. 12/95.

9) E' fatto divieto di svolgere qualsiasi tipo di attività a carattere commerciale all'interno del Canile Comunale sia da parte del Gestore che di terzi presenti a qualsiasi titolo.

10) Il gestore dovrà garantire la tenuta di un Registro sul quale i volontari dovranno apporre cognome e nome accanto alla firma, oltre alla data di accesso al canile.

11) Il Gestore dovrà nominare un Responsabile amministrativo/Direttore amministrativo e un Direttore sanitario, comunicandone i nominativi all'Amministrazione all'atto della stipula del contratto e segnalando tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso della Gestione. Tali figure rispondono direttamente di tutte le procedure amministrative e sanitarie attivate nel corso della gestione. In caso di assenze motivate dovrà essere previsto un sostituto con funzioni vicarie al quale l'Amministrazione potrà rivolgersi .Al fine di ridurre il numero di animali presenti in canile e per evitare a molti di essi l'ingresso, il Gestore potrà incentivare l'affido familiare temporaneo che consisterà nella collocazione dell'animale presso una famiglia che si renda disponibile, opportunamente istruita al riguardo. Il Gestore si occuperà dell'organizzazione dei corsi per le famiglie affidatarie. Il Gestore dovrà comunicare mensilmente all'Amministrazione i dati identificativi degli animali ceduti in affido temporaneo e i recapiti dei cittadini che si sono resi disponibili a tale procedura.

12) Il Gestore curerà la predisposizione di appositi elenchi nominativi di persone che intendono partecipare all'affido temporaneo e lo invierà periodicamente all'Amministrazione.

13) Il Gestore dovrà nominare e comunicare all' Amministrazione il responsabile dei trattamenti dei dati, in esecuzione della Legge 196/2003 s.m.i. Qualsiasi variazione del responsabile del trattamento dei dati dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

14) Il Gestore quotidianamente dovrà annotare il movimento degli animali (entrate, uscite, decessi) con relative motivazioni e trasferire mensilmente le informazioni al Servizio Politiche Sociali anche su supporto informatico compatibile con quelli in uso all'Amministrazione.

15) Il Gestore dovrà inoltre presentare trimestralmente una relazione di dettaglio sull'andamento della gestione, da trasmettersi all'Amministrazione entro il primo mese

successivo al trimestre di riferimento. Sarà cura dell'Amministrazione predisporre un apposito schema per l'individuazione dei dati ritenuti rilevanti.

16) Tutti i registri dovranno essere predisposti su modelli concordati con l'Amministrazione. Detti registri dovranno essere firmati dal Gestore ogni mese e consegnati all'Amministrazione che provvederà al controllo dei dati sopra riportati, apponendo timbro di validazione sugli stessi.

17) Il Gestore dovrà garantire la gestione amministrativa con riferimento ai flussi informativi e l'archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attività:

- accettazione: identificazione ed aggiornamento dell'anagrafe informatizzata.
- ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza.
- dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata.

18) Il Gestore dovrà garantire la corretta alimentazione degli animali ospitati nella struttura provvedendo altresì ad allestire gli appositi locali per il servizio di cucina con le attrezzature necessarie.

19) Il Gestore dovrà rifornire costantemente la struttura di tutti i tipi di alimenti necessari a garantire il sostentamento degli animali ricoverati.

209) Il Gestore dovrà predisporre idonea scaffalatura nei locali magazzini al fine di evitare l'accatastamento delle derrate, utilizzare contenitori a chiusura ermetica per conservare il cibo sfuso non deperibile.

21) Il Gestore dovrà utilizzare per l'alimentazione degli animali e per l'abbeveraggio esclusivamente ciotole in acciaio inox provvedendo alla loro sostituzione ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Art. 11 - OBBLIGHI DEL GESTORE AFFERENTI ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA E DELLE ATTREZZATURE

Il Gestore dovrà garantire la massima operatività della struttura, finalizzata a raggiungere il numero massimo di adozioni degli animali e un costante benessere dei medesimi; a tale scopo dovrà:

- garantire il disbrigo delle pratiche inerenti le adozioni e il movimento degli animali;
- mettere a disposizione per i compiti amministrativi da svolgere nella struttura: fax, telefono, computer con software compatibile con Windows, casella di posta elettronica, fotocopiatrice, macchina fotografica digitale per la schedatura dei cani ricoverati;

- attivare un sito internet, da aggiornarsi quotidianamente, per la pubblicizzazione degli animali ricoverati presso il Parco canile. Il Gestore dovrà concordare con i competenti uffici della Amministrazione la creazione di un link sulla pagina internet del Comune di Foggia, che rimandi al sito sopracitato;
- rifornire costantemente la struttura di tutti i prodotti di uso quotidiano necessari per garantire il buon funzionamento della struttura;
- predisporre un adeguato programma di alimentazione che tenga conto delle specifiche esigenze fisiologiche e sanitarie degli animali, che dovrà essere sottoscritto dal Direttore sanitario del Canile Comunale;

Il Gestore dovrà garantire la gestione igienica della struttura con le modalità operative di seguito indicate:

- provvedere alla pulizia quotidiana dei box;
- rimuovere almeno due volte al giorno le deiezioni presenti all'interno dei box;
- asciugare i pavimenti dei box dopo il lavaggio, che deve essere effettuato con prodotti non tossici per gli animali o avendo cura che gli animali non vengano a contatto con residui o esalazioni tossiche. A tale scopo il Gestore è tenuto a conservare le schede riferite alle caratteristiche dei prodotti impiegati per un periodo di 12 mesi;
- assicurare la corretta igiene e pulizia degli animali;
- disinfettare, e se necessita disinfestare, periodicamente i box, i corridoi e gli altri locali, oltre alle brandine, le cucce a casetta e i recinti esterni, utilizzando prodotti non tossici per gli animali o avendo cura che gli animali non vengano a contatto con residui o esalazioni tossiche. I prodotti utilizzati devono essere preventivamente utilizzati dal Direttore sanitario del Canile Comunale;
- provvedere alla derattizzazione periodica della struttura; provvedere alla gestione delle carcasse degli animali deceduti;
- controllare e sostituire ogni qualvolta si renda necessario i componenti dell'arredo dei box garantirne la massima igienicità.

Il Gestoredovrà inserire tutte le precedenti informazioni nel manuale di autocontrollo del Canile Comunale, secondo lo schema sotto specificato.

1	Parte Generale	descrizione	Descrizione delle attività Identificazione del responsabile legale Identificazione del responsabile

			generale della struttura. Identificazione del medico veterinario responsabile sanitario della struttura.
2	Strutture di ricovero	descrizione	Descrizione delle strutture di ricovero degli animali, specificate per specie, dei sistemi di verifica e mantenimento delle temperature Dichiarazione del numero massimo di animali stabulabili in ogni struttura.
3	Manutenzione, pulizie ordinarie e straordinarie delle attrezzature	Tipologia Frequenze Prodotti	Descrizione delle modalità di effettuazione delle operazioni di pulizia, con dichiarazione delle frequenze e dei prodotti detergenti utilizzati. Nel caso di pulizie straordinarie descriverne i motivi, le modalità e la data di effettuazione. Descrizione delle eventuali attrezzature soggette a manutenzione.
4	Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione	Tipologia Frequenze Prodotti	Modalità di disinfezione, disinfestazione dei ricoveri e derattizzazione specificando i prodotti utilizzati.
5	Accoglienza degli animali	Verifiche documentali e sanitarie	Protocollo attuato delle verifiche e degli interventi sanitari sugli animali introdotti, in relazione alla loro provenienza.
6	Alimentazione degli animali	Tipologia Frequenze	Tipologia degli alimenti utilizzati (mangime, acqua) e frequenze di somministrazione.
7	Governo degli animali	Tipologia Frequenze	Frequenze e modalità di controllo, azioni operative in caso di riscontro problemi. Gestione della movimentazione degli animali nelle aree di sgambamento annesse alla struttura con specifica delle frequenze e delle tempistiche.
8	Gestione clinico sanitaria - terapie	Personale Organizzazione	Gestione delle indicazioni terapeutiche prescritte dal responsabile sanitario.
9	Gestione amministrativa Registrazioni Comunicazioni	Registro Schede Cliniche Programma informatizzato	Gestione amministrativa degli animali in ingresso e in uscita.

10	Gestione rifiuti speciali	Registro contenitori	Gestione amministrativa e operativa dei rifiuti speciali.
11	Gestione carcasse animali	Registro contenitori	Procedure attivate in caso di decesso di animali.
12	Gestione personale	Selezione Addestramento DPI	Scelta e formazione del personale dedicato al governo degli animali. Disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) e loro utilizzo.

Art. 12 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore dovrà sostenere in proprio i vari oneri connessi:

1. alla fornitura di tutte le attrezzature,strumentazioni, arredi, impianti, accessori, e comunque tutto ciò che è necessario per l'ottimale funzionamento della struttura e del servizio. Si precisa che le forniture di cui sopra, di cui il Gestore riterrà opportuno dotare il Canile Comunale, rimarranno di proprietà del Gestore stesso;
2. installazione d impianto antifurto e di videosorveglianza comprensivo di posa di videocamere agli ingressi e all'interno dell'area;
3. a tutte le utenze (energia elettrica, gas per riscaldamento ed uso domestico, acqua, telefono);
4. allo stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, assimilati e non, pericolosi e non, da eseguirsi secondo le prescrizioni delle vigenti normative in materia di rifiuti;
5. alla gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale quali carcasse e pezzi anatomici. (ad esclusione delle competenze del Canile Sanitario a carico dell'ASL FG3), secondo la normativa vigente;
6. agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura (ivi compresi gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile e penale), delle attrezzature, degli arredi, dei recinti, del verde e degli impianti;
7. allo sgombero della neve;
8. alla fornitura degli accessori necessari alla conduzione dei cani (guinzagli, collari, museruole).

Il Gestore dovrà prestare la massima collaborazione nel caso di lavori di riparazione straordinaria attuati dalla Amministrazione, anche predisponendo piani di trasferimento

provvisorio degli animali con l'allestimento di recinti mobili nel caso di apertura di cantieri all'interno della struttura. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero, dei tetti, solai, scale, impianti Art. 1005 c.c.

Ogni intervento sulle strutture del Canile Comunale diverso dalla ordinaria manutenzione che il Gestore intendesse svolgere dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, salvo i casi di documentata urgenza.

Art. 13 - OBBLIGHI DEL GESTORE AFFERENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA

1)Il Gestore dovrà vigilare costantemente sul benessere degli animali ricoverati garantendo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno la pronta reperibilità medico veterinaria, anche tramite apposita struttura convenzionata, per assicurare tempestivamente il soccorso ad animali traumatizzati o bisognosi di cure urgenti all'interno del canile, anche nelle ore notturne e/o festive, entro e non oltre 2 ore dalla chiamata da parte dell'addetto di turno o da parte dell'Amministrazione, fatto salvo i casi di forza maggiore a seguito di eventi che rendessero impossibile accedere alla struttura. Il nominativo del personale Medico Veterinario, l'indicazione dei Centri convenzionati e le modalità con cui sarà svolto il servizio dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro 10 giorni dall'inizio della gestione e in ogni caso ogniqualvolta dovesse essere attuata una variazione.

L'assistenza sanitaria sarà assicurata ai sensi della L.R. 12/95 nelle diverse strutture presenti nel Canile Comunale e in particolare:

CANILE SANITARIO: l'assistenza sanitaria è in carico al Dipartimento veterinario dell'ASL FG3, che assicura tramite proprio servizio la cattura dei cani vaganti sul territorio bisognosi di cure, che sono ricoverati per il periodo di osservazione di cui all'articolo 86 del D.P.R. 320/1954 o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie come previsto dall'art. 8 della L. R. 12/95.

CANILE RIFUGIO: l'assistenza sanitaria ordinaria e straordinaria deve essere assicurata secondo un piano predisposto dal Direttore sanitario della struttura individuato dal Gestore e sottoposto all'approvazione del Servizio di Sanità Animale dell'ASL FG3. Dovrà essere comunque garantito un adeguato servizio di emergenza veterinaria per i cani e i gatti ricoverati, ed altri piccoli animali urbani non di proprietà, anche consegnati

direttamente alla struttura o recuperati sul territorio direttamente dal gestore, ad esclusione di quelli appartenenti alla fauna selvatica la cui gestione è dell'Ente Provincia. Detto servizio di emergenza veterinaria dovrà essere garantito 24 ore su 24 in tutti i giorni feriali e festivi dell'anno, anche tramite convenzione con altra struttura sanitaria autorizzata.

EVENTUALE STRUTTURA ZOOFILA: l' assistenza sanitaria ordinaria e straordinaria deve essere assicurata secondo un piano predisposto dal Direttore sanitario della struttura che deve essere approvato dal Servizio di Sanità Animale dell'ASL FG3.

2)Il Gestore dovrà garantire una corretta gestione sanitaria degli animali ospitati, attraverso la presenza nella struttura di personale Medico Veterinario per il tempo necessario, provvedendo a controllare sistematicamente lo stato clinico degli animali e ad eseguire tutte le terapie necessarie a ripristinarne il buono stato di salute. Nella giornata di domenica e nei festivi dovrà essere predisposto un servizio di reperibilità Medico Veterinaria, o indicato il recapito di una struttura esterna all'uopo deputata. Qualsiasi tipo di variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

3). Il Gestore dovrà garantire la tenuta di apposite schede sanitarie sulle quali registrare, oltre al segnalamento, lo stato di salute dell'animale, tutte le eventuali terapie prescritte rigorosamente sottoscritte dal medico veterinario curante e gli operatori che somministrano la terapia, come da prescrizione.

4)Il Gestore altresì dovrà collaborare alla gestione del canile sanitario nei seguenti modi:

- mettendo a disposizione del Medico Veterinario della ASL FG3 presso la struttura il personale necessario per il contenimento degli animali e per le attività di supporto;
- garantendo l'assistenza agli animali ed il proseguimento di eventuali terapie prescritte dai Medici Veterinari della ASL. I medicinali necessari per tali terapie saranno forniti dalla ASL FG3.

5) Il Direttore sanitario nominato dal Gestore, dovrà autorizzare la eventuale eutanasia degli animali ricoverati presso il canile rifugio.

- qualora gli stessi siano gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di comprovata pericolosità;

- la soppressione dovrà essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico;
- qualora risultino di comprovata pericolosità, la valutazione della soppressione dovrà essere eseguita da Medici Veterinari e/o da comportamentalisti riconosciuti e di detta valutazione si dovrà dare riscontro scritto;
- la struttura dovrà tenere un registro degli animali soppressi in cui saranno specificati la diagnosi e il motivo della soppressione ed il nome, timbro e firma del veterinario operatore.

6) Il Gestore dovrà sterilizzare i cani ricoverati presso il canile rifugio ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 12/95 con le modalità previste dall'articolo 112, comma 1, lettera f della stessa legge, ad opera di veterinari liberi professionisti incaricati.

7) Ogni 3 mesi dovrà essere trasmesso all'Amministrazione l'elenco degli animali sterilizzati.

8) Il Gestore, dovrà impegnarsi alla ricerca attiva dei proprietari degli animali smarriti in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL FG3.

9) Il Gestore dovrà effettuare gli interventi per il controllo degli endo ed ectoparassiti e le profilassi vaccinali su tutti gli animali ospitati nel rifugio secondo le prescrizioni del Direttore sanitario, in relazione alla situazione epidemiologica o di ASL FG3 in caso di particolare necessità.

10) Il Gestore dovrà provvedere all'esecuzione di ogni altro intervento preventivo di ordine sanitario disposto dall'ASL FG3 che si rendesse necessario per la tutela della salute degli animali.

11) Il Gestore dovrà inoltre garantire che il Direttore sanitario incaricato svolga le attività di seguito riportate:

- Individuazione degli spazi dove possano convivere animali affetti dalle stesse patologie croniche;
- Valutazioni in merito ad ogni singolo caso, circa alla necessità di ricoverare animali gravemente feriti o malati o in post operatorio in infermeria con sorveglianza 24 H.
- Definizione dei criteri di sterilizzazione degli animali, in relazione alla specie e all'età.

- Valutazione in merito alla necessità di sottoporre a quarantena animali da affezione diversi da cani;
- Valutazioni, previo parere favorevole ASL FG3 in merito alla collocazione degli animali d'affezione diversi da cani all'interno delle strutture del rifugio in funzione di tipologie di animali, capienza massima e requisiti delle strutture, compatibilità tra le specie.
- Valutazioni, previo parere favorevole ASL FG3, in merito all'idoneità delle strutture del Canile Comunale ad ospitare un'eventuale struttura zoofila.
- Valutazioni, previo parere favorevole ASL FG3, in merito alla collocazione degli animali selvatici ricoverati per la stabilizzazione e in attesa di trasferimento alla struttura preposta.
- Indicazione delle attrezzature e apparecchiature specifiche necessarie all'espletamento del servizio.
- Gestione, controllo e responsabilità dell'armadio farmaci presso il rifugio, dell'emissione di ricette per fornitura di medicinali nonché corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci.
- Compilazione delle cartelle cliniche degli animali ospitati presso il rifugio per la parte relativa alle specifiche veterinarie: diagnosi, terapia, esiti, con sottoscrizioni leggibili del veterinario compilatore. Le cartelle cliniche degli animali dovranno essere a disposizione dell'Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta e un estratto delle stesse, debitamente sottoscritta dal Direttore sanitario, dovrà essere consegnato all'affidatario/ adottante al momento dell'uscita dell'animale dal rifugio.
- Controllo del benessere psico-fisico degli animali, effettuato da parte di un veterinario comportamentalista e/o un educatore riconosciuto, attraverso l'osservazione del comportamento e compilazione di apposita scheda nel quale inserire le risultanze di tale analisi, accessibile da parte dell'Amministrazione.
- Verifica tempestiva di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati nella struttura effettuate dai volontari o dagli operatori sui registri delle segnalazioni, dandone evidenza immediata al Gestore.
- Partecipazione a tutte le riunioni di lavoro concernenti l'analisi e la valutazione di aspetti medico veterinari riguardanti la gestione del Canile Comunale.
- Formulazioni di pareri rispetto a quesiti su tematiche veterinarie e nello specifico riguardanti il benessere animale.

13) Per tutti gli affidamenti/adozioni dovranno essere seguite le procedure previste dalle normative vigenti.

Art. 14 - AFFIDO E CESSIONE DEI CANI

1. Ai fini del presente capitolato per cessione si intende il trasferimento della proprietà dell'animale. Un cane ospitato presso il canile rifugio può essere ceduto trascorsi almeno 60 giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento.
2. Per affido temporaneo si intende la temporanea concessione in detenzione dell'animale fino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo termina con la cessione o con la restituzione al canile.
3. La cessione dei cani a favore di persone residenti al di fuori della Regione deve essere registrata utilizzando apposita procedura prevista nell'anagrafe.
4. Gli animali ricoverati presso il canile rifugio possono essere ceduti solo ai privati maggiorenni che si impegnino a garantire un adeguato trattamento o alle associazioni di volontariato di cui all'art. 14 della L. R. 12/95.
5. In nessun caso l'animale può essere affidato se non già sterilizzato, o con l'impegno, da parte dell'affidatario, a procedere alla sterilizzazione.
6. E' fatto divieto di cessione o affido a coloro che siano stati sanzionati o condannati per i delitti previsti dagli art. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinques, 638 e 727 del codice penale o abbiano pendenti procedimenti penali per tali reati.
7. Gli animali di età inferiore ai sessanta giorni non possono essere affidati in via definitiva, salvo per particolari motivazioni sanitarie; può essere concesso l'affido temporaneo che potrà essere confermato al compimento del sessantesimo giorno qualora non sussistano impedimenti.
8. Nel caso in cui gli animali vengano ceduti in età giovanile, non compatibile con l'intervento di sterilizzazione, il Gestore si impegna a stabilire con l'adottante la data entro cui l'animale dovrà essere sterilizzato presso il Canile Comunale a spese del Gestore oppure da veterinario privato a spese dell'adottante. In quest'ultimo caso, entro la data concordata, il Gestore dovrà obbligatoriamente richiedere all'adottante l'invio del certificato di sterilizzazione redatto dal veterinario operatore. Qualora, a parere del Medico Veterinario libero professionista, non sia possibile effettuare l'intervento

sull'animale a causa di problemi legati alla salute dello stesso, il Gestore dovrà darne immediata notizia all'Amministrazione inviando il certificato del Medico veterinario con le motivazioni esaustive per le quali si ritiene che l'animale non possa essere sterilizzato.

9. L'affido temporaneo gratuito dei cani è consentito purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) deve essere decorso il periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal DPR 8 febbraio 1954 n. 320 o che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;

b) nell'atto di affido l'interessato deve sottoscrivere l'impegno a non affidare ad altri l'animale prima del termine esplicitamente indicato, senza il consenso scritto del canile affidante.

10. Per tutti gli affidamenti/adozioni dovranno essere seguite le procedure previste dalle normative vigenti.

Art. 15 - AFFIDO E CESSIONE ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

1. Qualsiasi altro animale d'affezione ospitato presso il rifugio può essere ceduto una volta portate a termine le procedure di ricerca del proprietario, le verifiche sanitarie e le eventuali sterilizzazioni, vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, in funzione della specie di appartenenza.

2. Per affido temporaneo si intende la temporanea concessione in detenzione dell'animale fino all'adempimento delle operazioni di cui all'art 14, comma 1, del presente capitolato. L'affido temporaneo termina con la cessione o con la restituzione al rifugio.

3. Gli animali ricoverati presso il rifugio possono essere ceduti solo ai privati maggiorenni che si impegnino a garantire un adeguato trattamento o alle associazioni di volontariato di cui all'art. 14 della L. R. 12/95.

4. E' fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne in danno agli animali.

5. E' demandata al Direttore sanitario del rifugio la valutazione dell'età alla quale i cuccioli degli animali d'affezione possono essere dati in adozione.

Art. 16 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE ISTITUZIONALE NON REMUNERATE DALL'AMMINISTRAZIONE

1)L'Amministrazione consente al gestore, negli spazi in uso presso la struttura del Canile Comunale, di svolgere attività integrative e facoltative non ulteriormente remunerate

rispetto all'importo posto a base di gara, complementari alla gestione istituzionale del canile, per promuovere e valorizzare lo stesso aumentando la sensibilità zoofila e il numero di adozioni. Dette attività dovranno avere carattere accessorio ed essere svolte senza pregiudizio per l'attività principale. Preventivamente il Gestore dovrà inviare all'Amministrazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, il calendario delle attività che si intendono svolgere.

2)Le attività eventualmente attivate non possono avere finalità commerciali e devono rientrare negli ambiti operativi di seguito sinteticamente descritti:

a) individuazione dei possibili problemi caratteriali, comportamentali e gestionali dei soggetti di proprietà di privati e risoluzione, ove possibile, attraverso metodologie di addestramento, con affiancamento, se necessario, di veterinari comportamentalisti;

b) corsi di educazione di base per i proprietari e per i loro cani, per permettere loro di instaurare il giusto rapporto uomo/cane per evitare e/o risolvere le problematiche dovute ad una cattiva gestione dell'animale. L'addestramento è basato sul metodo gentile, utilizzando varie tecniche, al fine di creare un rapporto uomo/cane di stima, affetto, fiducia;

c) progetti didattici, da attivare presso le scuole o con visite guidate presso la struttura al fine di migliorare la comprensione ed il rapporto con gli animali. L'obiettivo è prevenire paure e fobie, sensibilizzare i bambini al rispetto degli animali e insegnare a rapportarsi con essi nella maniera corretta e ad interpretare il loro linguaggio;

d) organizzazione di eventi, al fine di valorizzare adeguatamente la struttura comunale e l'impegno del Comune per la protezione degli animali, il gestore può organizzare eventi, corsi e stage.

Art. 17 - MANODOPERA E ADDETTI ALLA GESTIONE

1) Il Gestore dovrà utilizzare almeno tre addetti a tempo pieno o, se a tempo parziale, in termini equivalenti in termini di uomo/anno, per l'espletamento di tutte le attività indicate nei precedenti articoli. E' comunque tenuto ad impiegare personale e manodopera in numero sufficiente a garantire che tutte le funzioni connesse con la gestione siano adeguatamente eseguite giornalmente e con regolarità, in modo da assicurare idonee condizioni di salute e di benessere agli animali ospitati.

2) Per l'espletamento di tutte le sopra citate attività connesse con il regolare funzionamento della struttura il Gestore del Canile Comunale potrà utilizzare:

- personale addetto al servizio nelle forme consentite dalle normative vigenti;
- medici veterinari o altri liberi professionisti, incaricati in qualsiasi forma giuridica prevista dalla vigente normativa, purché siano rispettati i requisiti e le condizioni dalla stessa previste;
- personale proveniente da Cooperative Sociali iscritte nell'apposito Albo regionale secondo convenzioni stipulate ai sensi della legge 381/91 e successive modifiche. Potrà essere ammesso l'eventuale subappalto di lavori complementari alla gestione (pulizia, vigilanza, ecc.), nei modi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- volontari iscritti alla propria Associazione, o ad associazioni convenzionate.

2) Il Gestore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti o comunque addetti al servizio, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le norme a tutela della sicurezza dei lavoratori devono essere estese anche a tutela del personale volontario. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo,il Comune di Foggia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti risponde unicamente il Gestore.

3)La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale potrà essere richiesta al Gestore in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune di Foggia; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione potrà essere richiesta al Gestore dall'Ufficio per i Diritti degli Animali.

4) In ogni caso il Gestore dovrà comunicare all'Amministrazione entro l'inizio della gestione i nominativi delle persone che saranno impiegate organicamente per l'esecuzione del servizio. L'elenco del personale conterrà l'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica e della posizione previdenziale ed assicurativa. Ogni variazione del personale che avverrà durante la gestione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ufficio sopra citato.

Art. 18 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

1) Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Gestore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizioni di sicurezza ottimali. In particolare il Gestore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il Gestore inoltre deve imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti il controllo di tale rispetto. Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i .

2) Il Gestore dovrà predisporre un Piano di Sicurezza afferente l'esercizio dell'attività. Tale documento dovrà essere consegnato alla Amministrazione alla data di presa in consegna della struttura. Considerato che lo svolgimento del servizio presso la struttura del Canile Comunale di via Sprecacenerenon prevede la presenza di personale comunale né sono prevedibili interventi di diversa natura presso tale sede, non sono possibili attività interferenti. Pertanto non sussistono rischi di interferenza ai fini della predisposizione da parte della Amministrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza.

Art. 19 - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

1) Il Gestore si assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

2) Il Comune di Foggia declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti possa essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del

servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del Gestore. Si richiede al Gestore un'adeguata copertura assicurativa per:

- polizza di assicurazione per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatesi nel corso di esecuzione dei lavori e per responsabilità civile verso terzi da costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni della consegna dei lavori, di importo pari al costo dell'investimento e con massimale pari a 3.000.000,00 di euro;
- polizza indennitaria decennale e polizza di responsabilità civile per danni a terzi con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
- polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori e della gestione del canile ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016;

Copie di tutte le polizze assicurative dovranno essere trasmesse all'Amministrazione per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata sottoscrizione di dette polizze comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 20 - ALTRI OBBLIGHI DEL SOGGETTO ASSEGNATARIO

1) Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà, inoltre, produrre documento di asseverazione del piano economico finanziario allegato all'offerta economica, sottoscritto dal legale rappresentante di uno dei soggetti previsti dall'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

2) Prima della aggiudicazione definitiva il Gestore dovrà eleggere il proprio domicilio in Foggia. Detto domicilio dovrà essere mantenuto in Foggia per tutta la durata del rapporto contrattuale e ogni variazione, sempre ben inteso nell'ambito del territorio del Comune di Foggia, dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione. Il soggetto dovrà altresì comunicare tempestivamente ogni variazione dello Statuto che dovesse essere approvata nel periodo di gestione.

3) Sono a carico completo del soggetto assegnatario tutti gli oneri fiscali previsti dalla vigente normativa e tutte le eventuali spese inerenti all' aggiudicazione del servizio.

Art. 21 - FACOLTÀ DI CONTROLLO DELL' AMMINISTRAZIONE

L' Amministrazione verifica l'adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi del presente capitolato, finalizzate anche al miglioramento delle attività espletate, per tramite del Responsabile del Servizio Politiche Sociali o suo delegato, e si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sul servizio di gestione e lo svolgimento delle attività connesse, secondo le modalità che riterrà più opportune per verificare il buon andamento della gestione stessa.

In base ai controlli sopra citati e/o sulla base del contenuto delle relazioni sull'andamento della gestione, potrà impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione delle problematiche gestionali emerse. Il contenuto di dette disposizioni dovrà essere osservato sia da parte del Gestore sia da parte degli altri eventuali soggetti che opereranno nel Canile Comunale.

All'Amministrazione è consentito libero accesso a tutta la documentazione inerente gli animali del Canile Comunale (presenti e non), che deve essere conservata presso gli uffici del Canile Comunale. Per gli accertamenti inerenti la manutenzione dell'immobile si avvarrà dei competenti uffici tecnici comunali.

Art. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Gestore dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le forme e le modalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'ammontare complessivo del corrispettivo dell'Appalto. Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall'Impresa Aggiudicataria entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dall'Impresa dopo la liquidazione dell'ultima fattura, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione aggiudicataria potrà trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso, l'Impresa Aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax.

Art. 23 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.

La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza mensile, entro gg. 30 (trenta) dalla presentazione di regolare fattura al protocollo del Comune di Foggia, alla quale dovrà essere allegata obbligatoriamente un report sull'attività del canile, oltre eventuali necessarie certificazioni a supporto dell'esatta individuazione di quanto fatturato, vistate dal Servizio Veterinario dell'ASL. In sede di liquidazione del dovuto saranno operate le trattenute relative alle eventuali penalità applicate. I pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dal medesimo che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 dovrà dichiarare che il conto corrente dichiarato è dedicato alle commesse pubbliche, impegnandosi a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta Legge per tutta la durata del contratto. L'affidatario dovrà dichiarare altresì i nominativi delle persone delegate ad operare sul citato conto corrente.

Art. 24- PENALITA' - MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare le penalità quando ricorrano gravi violazioni o inadempienze accertate in occasione dei controlli effettuati. Gli uffici competenti, salvi i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni. In casi di inadempienza a tale incombente nel termine stabilito, ovvero nel caso l'affidatario fornisca giustificazioni non ritenute sufficienti, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

€ 100,00 (cento euro) per la prima violazione contestata;

€ 150,00 (centocinquanta euro) per la seconda violazione contestata;

€ 250,00 (duecentocinquanta euro) per la terza violazione contestata.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità e il servizio di cui al presente capitolato verrà aggiudicato al concorrente classificato secondo in graduatoria. Le penalità sono notificate all'affidatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC, indirizzata presso il domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso.

Art. 25 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi del 1456 c.c. le seguenti fattispecie:

1) Frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;

2) Perdita da parte del Gestore dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, stato di liquidazione ecc., la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A.;

3) Subappalto, cessione del contratto;

4) Contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;

5) Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o per i soci lavoratori di cooperative;

6) Interruzione non motivata del Servizio;

7) Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2010;

8) Impiego di personale non appartenente al Gestore;

9) violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia. Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità .

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione al Gestore da parte dell'Amministrazione comunale con lettera raccomandata A/R ovvero PEC. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti. In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i costi maggiori al Gestore. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla

garanzia fideiussoria prestata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio e/o per coprire le spese di indizione di una nuova gara, per il nuovo affidamento del Servizio.

Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.